

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(15^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Disciplina dell'attività sementiera » (784):

PRESIDENTE	Pag. 265, 266, 267, 268, 269, 270 271, 272, 273, 274, 275, 276 277, 278, 279, 280, 281, 282
BALBO	271, 272, 277
BENEDETTI	273, 279, 281
BRUGGER	268, 273, 274
CELIDONIO	276, 278
CUCCU	276, 278
DINDO, relatore	266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
MARTONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	266, 267, 270, 272, 273 275, 276, 278
PEGORARO	266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 273, 274, 275

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benedetti, Brugger, Chiaromonte, Compagnoni, Cuccu, Dindo, Ferri, Lombardi, Marcora, Marullo, Masciale, Mazzoli, Pegoraro, Rossi Doria, Segreto, Tanga e Tiberi.

Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Attaguile è sostituito dal senatore La Rosa.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Martoni.

PEGORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 aprile vennero approvati gli articoli da 1 a 13, salvo il 2 ed il 9, accantonati su proposta, rispettivamente, del Governo e del relatore. Poichè anche l'articolo 14 presentava delle difficoltà che ne consigliavano il rinvio, potremmo riprendere la discussione del provvedimento dall'articolo 15 e ritornare successivamente — una volta giunti al termine dell'esame degli articoli — su quelli accantonati.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)15^a SEDUTA (29 aprile 1970)

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

D I N D O , *relatore*. L'articolo è stato molto dibattuto in quanto i produttori sostengono di non poter essere chiamati responsabili se il dettagliante conserva le sementi in luogo umido o eccessivamente caldo così da provocare l'alterazione della germinabilità.

Il concetto di addossare al dettagliante le eventuali variazioni della germinabilità non può tuttavia essere accolto, perchè la germinabilità può essere in difetto anche all'origine. Si è ritenuto conseguentemente di aggiungere all'articolo la frase: « e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore », così da obbligare il dettagliante a curare la buona conservazione delle confezioni di sementi.

P E G O R A R O . In effetti, non è possibile addossare al commerciante ogni responsabilità poichè ciò danneggerebbe l'attività commerciale e rafforzerebbe determinate situazioni di monopolio, come quello delle bietole e quello saccarifero. Quanto è stato fatto con l'articolo proposto dalla Sottocommissione è quindi il massimo che si poteva raggiungere, e noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

D I N D O , *relatore*. La Sottocommissione non ha apportato alcuna modifica al testo originario dell'articolo, che è pertanto quello del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali.

ciali della Comunità europea. Resta fermo comunque l'obbligo della indicazione nel cartellino della ditta importatrice del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

D I N D O, *relatore*. La Sottocommissione ha ritenuto opportuno che sia specificato, oltre che il nome della ditta importatrice, anche quello del rappresentante in Italia della ditta straniera, aggiungendo tali parole al secondo comma. Ciò per facilitare eventuali ricorsi alla giustizia italiana, altrimenti si sarebbe dovuto ricorrere all'arbitrato internazionale.

P E G O R A R O. Anche su questo punto vi è stato un dibattito abbastanza impegnato. È giusto che le licenze debbano essere previste per i produttori e non per i commercianti, che detengono le licenze per esercitare il commercio: chi è di parere contrario sono le grosse ditte importatrici di biotole che, essendo anche produttrici, avrebbero interesse ad evitare la concorrenza.

Siamo pertanto favorevoli all'articolo.

M A R T O N I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

I produttori di sementi muniti della licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

La Sottocommissione ha aggiunto il secondo comma nell'intento di chiarire che per una ditta munita della licenza di produttrice non occorre un particolare registro per le importazioni. Naturalmente la norma riguarda le importazioni in grande, e vuole evitare che vi sia un registro per la produzione e uno per l'importazione.

P E G O R A R O. Assieme ai colleghi Compagnoni e Benedetti propongo un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente terzo comma: « Dall'obbligo di cui al primo comma sono escluse le cooperative agricole che acquistano per conto di una pluralità di associati con rapporto diretto ».

P R E S I D E N T E. Non capisco perchè la cooperativa non debba avere anch'essa il suo registro, che non costituisce certo un elemento di appesantimento.

P E G O R A R O. Noi temiamo che si vogliano istituire dei registri di carico e scarico; i quali possono costituire un gravame per operazioni effettuate per conto di una pluralità di associati. La cooperativa rappresenta solo un passaggio perchè poi la merce va direttamente agli associati: quindi noi pensiamo di poter arrivare anche a soluzioni diverse, come ad esempio quella della fattura di entrata o di consegna, in modo però da semplificare le operazioni.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

P R E S I D E N T E . I registri servono unicamente a fini di controllo e di sicurezza. Un fatto speculativo può accadere anche in una cooperativa, e d'altra parte si tratterà di tenere un libro contabile in più.

B R U G G E R . Io sarei dell'avviso del Presidente poichè ritengo che anche le cooperative debbano tenere dei registri di carico e scarico di quanto assegnano ai loro soci. Infatti tutti sono uomini e può anche avvenire che una cooperativa acquisti l'olio per poterlo distribuire come vuole, ragione per cui non mi sembra possa rappresentare un impegno gravoso quello di tenere un elenco degli assegnatari e dei quantitativi di prodotti loro assegnati.

Da quanto mi risulta, dalle esperienze che ho potuto raccogliere, le cooperative che acquistano sementi per conto dei loro associati hanno, del resto, i loro chiari elenchi dai quali risulta quanto è stato assegnato di semi a ciascuno; perchè altrimenti potrebbero continuare a distribuire semi sempre agli stessi soci, i quali si troverebbero con un quantitativo dei medesimi eccessivo per i loro bisogni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pegoraro insiste nel suo emendamento?

P E G O R A R O . Insisterei quantomeno sulla proposta alternativa. Si potrebbero cioè consegnare fatture, naturalmente con l'obbligo per la cooperativa di farlo.

P R E S I D E N T E . Le fatture sono qualcosa di diverso, che la cooperativa deve dare in ogni caso.

D I N D O , *relatore*. Vorrei far osservare al senatore Pegoraro che cooperative sono anche i consorzi agrari ed oppongono il loro stato di associazioni cooperativistiche private a tutti i nostri giusti tentativi di dare loro un carattere pubblicistico.

P E G O R A R O . In tal caso ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

La domanda di iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il parere di apposita Commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, un rappresentante dei produttori di sementi, un rappresentante degli agricoltori, un rappresentante dei coltivatori diretti e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La Commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 39.

Le varietà per le quali non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e per le foreste affi-

da il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costituente, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti al mantenimento in purezza delle varietà ed alla produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costituente.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la Commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

D I N D O, *relatore*. La Commissione competente è presieduta dal direttore del nuovo istituto e in tale Commissione sono stati inclusi anche i rappresentanti dei produttori

di sementi, degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Starà alle categorie interessate nominare propri rappresentanti tecnicamente capaci di dare un contributo a questa Commissione squisitamente tecnica e scientifica. Il comma nono, che giustamente solleva molte perplessità e che è stato oggetto di particolare attenzione nella relazione del relatore, viene lasciato com'è in esecuzione di quanto disposto da precise norme comunitarie, le quali sono state già approvate e non possono essere quindi disattese.

Il Ministero ci ha infatti opposto che, purtroppo per l'attuale stato della produzione italiana di sementi, si tratta di una norma acquisita, così come del resto lo è in Francia. La direttiva comunitaria del 14 giugno 1966, modificata il 18 febbraio 1969, così stabilisce all'articolo 6, n. 2: « Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costituente, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti ». In merito vi fu una vivace discussione, a Bruxelles, tra i nostri rappresentanti e quelli degli altri paesi: i primi non volevano rendere obbligatoria la comunicazione delle componenti, ma gli altri si opposero adducendo dei giusti motivi. Di qui il risultato.

P R E S I D E N T E. I senatori Pegoraro, Compagnoni e Benedetti hanno proposto due emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel terzo comma, le parole « un rappresentante dei coltivatori diretti » con le altre « due rappresentanti dei coltivatori diretti »; il secondo tende a sopprimere il nono comma.

P E G O R A R O. L'articolo 19 è molto importante in quanto istituisce i registri per l'identificazione delle varietà, l'iscrizione ai quali è disposta dal Ministro dell'agricoltura sentito il parere di un'apposita Commissione da lui nominata; Commissione nella quale noi proponiamo appunto di includere due rappresentanti dei coltivatori diretti, anziché uno come indicato dall'articolo.

Ora io mi chiedo però — avendo noi in animo di proporre un articolo 26-*quater*, istitutivo di un comitato scientifico destinato ad esercitare funzioni di consulenza per l'Istituto conservatore dei registri di varietà, la cui costituzione è prescritta all'articolo 26 — se non sia il caso di integrare la composizione della Commissione consultiva di cui sopra con quella prevista per tale comitato scientifico; ciò data anche la riduzione che intendiamo operare ai compiti dell'Istituto conservatore.

D I N D O , *relatore*. Ad ogni modo, qualora si decida sulla nomina della Commissione, manca l'indicazione della durata dei suoi compiti. Io proporrei di stabilire che i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati: non è opportuno lasciare una Commissione senza possibilità di rinnovo.

P R E S I D E N T E . Praticamente si tratta di un nuovo emendamento al comma 3 dell'articolo 19. Adesso dobbiamo decidere se non sia magari il caso di approvare tutto il resto dell'articolo accantonando questo comma, in attesa di riesaminarlo alla luce anche di quanto stabiliremo in ordine alla composizione della Commissione. Per far ciò, tuttavia, occorre sentire se il senatore Pegoraro sia intenzionato a mantenere o no l'emendamento proposto.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A proposito dell'emendamento del senatore Pegoraro, desidero far presente che, mentre il Governo è favorevole alla proposta riguardante i due rappresentanti dei coltivatori diretti, non lo è verso una modifica che sopprime la Commissione e ne devolve i poteri ad un'altra. Ciò infatti significa cambiare completamente non soltanto il primitivo progetto, ma anche quello redatto dall'apposito comitato. Se non vi sono ragioni di fondo, pregherei il senatore Pegoraro di non insistere su questa posizione.

P E G O R A R O . Sono d'accordo con la proposta del Presidente, ossia di rimandare

la soluzione di questo problema a quando ci occuperemo dell'articolo 26, perchè è in quella occasione che stabiliremo le caratteristiche del nuovo Istituto conservatore dei registri.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei ulteriormente ribadire l'osservazione fatta dal senatore Dindo a proposito della mancanza, nella Commissione così come proposta attraverso l'emendamento, dei professori universitari. Il Ministero dell'agricoltura fa presente che in tale Commissione, sempre stando all'emendamento proposto, mancherebbero un biologo, un genetico, un fitopatologo, che sono indispensabili, ad avviso dei tecnici del Ministero. È una lacuna che per il Ministero dell'agricoltura sembra di non poco rilievo. Ho voluto far presente questo prima che si proceda oltre nell'esame e anche per dire che non mi oppongo alla proposta del Presidente.

P R E S I D E N T E . In ogni caso sulla considerazione fatta or ora dal rappresentante del Governo ritorneremo in sede di esame dell'articolo 26. Vorrei, piuttosto, sapere ora se l'onorevole Sottosegretario condivide o no le osservazioni del relatore in ordine alla soppressione del comma 9.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì, le condivido in quanto siamo legati alla precisa posizione assunta nella Comunità europea. In tutti gli altri Paesi del MEC non vige questo segreto. Vista l'esperienza altrui e tenuto conto che non si sono affatto verificati gli inconvenienti da alcuni prospettati, anche il nostro Paese ha accettato di adeguarsi, per cui siamo legati al rispetto di una precisa disposizione comunitaria.

P E G O R A R O . A dire il vero non è che sia rimasto convinto dalle argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario. Secondo me va respinta la preoccupazione in tema di concorrenza sleale, in quanto le marche iscritte nei registri debbono presentare caratteristiche individuali non ripetibili. Non

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

capisco, quindi, il motivo per cui, a richiesta del costitutore, possa essere fatto obbligo del segreto. Si tratta, infatti, di una norma che può far comodo a chiunque meno che a noi e al nostro Stato, perchè contraria allo sviluppo di questa importante branca dell'agricoltura.

Per tali motivi, mantengo l'emendamento soppressivo del nono comma dell'articolo 19, scaturito dalla preoccupazione che se non aggiorniamo le nostre disposizioni finiamo diritti davanti alla Commissione del Lussemburgo.

D I N D O, *relatore*. Se non ho capito male, il senatore Pegoraro non si preoccupa affatto della conservazione del segreto. Questo è già un passo avanti. Sennonchè c'è il pericolo che i nostri costitutori diano all'estero anzichè in Italia il frutto delle loro ricerche. Se invece lasciamo inalterate le disposizioni stabilite a Bruxelles, ci manteniamo nel giusto equilibrio e non influiamo negativamente sulla psicologia dei nostri costitutori. Rappresenta già un fatto lodevole aver condiviso lo spirito della norma, però insisto perchè l'articolo non sia modificato.

P E G O R A R O. Chi vuole la conservazione di questa norma? Coloro che godono del diritto di privativa. Quindi, dare la possibilità a un costitutore di pretendere il segreto sugli ibridi e sulle varietà sintetiche può significare il protrarsi di una situazione, almeno per quanto riguarda la floricoltura, contro la quale siamo insorti già nella scorsa seduta. Pertanto insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E. Se operiamo una discriminazione fra il trattamento del costitutore estero e dell'italiano, creiamo il pericolo che quello italiano passi all'estero la sua costituzione, la quale, poi, rientrerebbe in Italia ma regolata secondo le norme internazionali. Invece dobbiamo evitare che si verifichi una situazione del genere e dare al costitutore la sensazione di godere anche in Italia di una tutela uguale a quella vigente all'estero. Se sia opportuno o no applicare la legislazione — o la filosofia come dicono gli americani — del brevetto ai prodotti agri-

coli è indubbiamente un problema importantissimo, di cui ci siamo occupati nella scorsa seduta e che, comunque, va demandato per la soluzione alla legislazione internazionale. Noi dobbiamo preoccuparci della nostra legislazione, oggi, e chiederci se le norme in esame migliorino o peggiorino la posizione dei nostri produttori. Questo è il punto.

B A L B O. Non possiamo rimaner fuori delle norme internazionali. D'altro canto, nel momento stesso in cui costituiamo un registro delle varietà e vi iscriviamo un prodotto col nome del produttore, creiamo, di fatto, il brevetto. A mio avviso la questione del segreto conta poco. Infatti, a fronte del segreto cui sono tenuti i membri della Commissione vi sono tutte le altre persone che conoscono i componenti genealogici di un ibrido e di una varietà sintetica e per le quali non vi è alcuna norma di obbligo al rispetto del segreto.

P E G O R A R O. La questione del brevetto è stata accantonata perciò, in mancanza di una legislazione moderna — è dal 1966 che non vengono apportate innovazioni — dobbiamo evitare che si ripetano le spiacevoli situazioni già verificatesi. Ecco perchè insisto per l'approvazione dell'emendamento da me proposto.

D I N D O, *relatore*. Il mais ibrido impiegato su vasta scala nelle nostre campagne è di provenienza americana. Se aboliamo la tutela del segreto, quasi sicuramente gli americani non ci manderanno più i loro ibridi perchè conoscerne l'origine significa poterli ricostituire e, quindi, impadronirsi del segreto che li tutela.

P E G O R A R O. Ma conservare il segreto significa conservare i monopoli: ed è ciò che noi non vogliamo.

D I N D O, *relatore*. E il principio del brevetto?

P E G O R A R O. Allora ritorniamo al problema di una attività di ricerca e sperimentazione che secondo noi deve essere svol-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

ta dallo Stato, altra questione che è stata accantonata.

PRESIDENTE. Nel campo delle sementi vigono una regolamentazione e un mercato internazionali. Che significato può avere una legislazione italiana differente da quella internazionale? Soltanto di costituire un ostacolo per i nostri istituti, non certo un vantaggio. Né possiamo pretendere di correggere la situazione internazionale, perchè ciò si può fare unicamente con una discussione e un accordo in quella sede.

Perciò, se dovessimo emanare delle norme in contrasto con quelle internazionali non faremmo altro che peggiorare la nostra situazione.

BALBO. Ritengo anch'io che si debba agire tenendo conto della regolamentazione internazionale, perchè altrimenti creeremmo una situazione difficile per i nostri produttori ed i nostri prodotti finirebbero per compiere un giro vizioso prima di ritornare in Italia. Si sostiene che gli studi dovrebbero essere effettuati solo da organismi di Stato? Ma se non ce la fanno!

PEGORARO. Perchè finora non hanno avuto i mezzi né i tecnici necessari. Perchè vogliamo cambiare la situazione.

BALBO. Qui si rischia di ridurre le nostre possibilità mentre dovremmo favorire lo studio da parte di tutti se vogliamo veramente ricercare un vantaggio.

MARTONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi sembra che con il provvedimento in esame vengano già apportate numerose modifiche. Comunque, le argomentazioni del signor Presidente dovrebbero, penso, indurre il senatore Pegoraro a ritirare anche questo suo secondo emendamento.

PEGORARO. Poichè questo emendamento fa, diciamo così, da *pendant* con quello dei brevetti, accantoniamolo: ne ripareremo quando tratteremo dei brevetti. In fondo, esso è una conseguenza dell'altro.

DINDO, relatore. Se dovesse essere approvato l'emendamento, avremmo come conseguenza lontana ma sicura che i prodotti stranieri non potrebbero più essere venduti in Italia e la nostra produzione ne soffrirebbe.

PRESIDENTE. L'esperienza ha dimostrato che la rivoluzione nel campo degli ibridi americani è stata possibile in virtù dell'attrezzatura scientifica degli USA, che noi non potremo, purtroppo, realizzare ancora per molto tempo. Guai, perciò, se dovessimo avere come conseguenza di nuove norme l'impossibilità di disporre degli ibridi americani. Molto realisticamente, sia pure ai tempi di Krusev, anche i russi importarono, pagandoli, questi ibridi, perchè ciò era evidentemente molto importante per la loro economia.

Comunque, dobbiamo muoverci nell'ambito della vigente legislazione internazionale, senza pretendere di influenzarla. Sono anch'io d'accordo sul fatto che andrà sempre più allargandosi la tendenza alla abolizione dei monopoli. Ma, oggi come oggi dobbiamo dettare norme che non siano in contrasto con quelle internazionali, perchè altrimenti danneggeremmo la nostra economia e i nostri agricoltori. Se una varietà straniera venisse scoraggiata dall'importazione da una regolamentazione interna, lo svantaggio sarebbe tutto dei nostri agricoltori.

PEGORARO. Ciò non avviene perchè le qualità straniere possono essere sempre liberamente importate...

DINDO, relatore. Ma non possono essere vendute se non sono iscritte nella lista di varietà! Comunque, se il Presidente ritiene di rinviare...

PRESIDENTE. Io sono preoccupato, perchè una cosa è rinviare la soluzione di alcune questioni di dettaglio — come abbiamo fatto finora — un'altra è rinviare quella di una questione di principio. Il problema è se possiamo recepire l'ordinamento internazionale anche nella legge nazionale op-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

pure dobbiamo emanare una legge nazionale contrastante con quella internazionale; perchè in questo secondo caso, a mio avviso, sarebbero di gran lunga superiori gli inconvenienti rispetto ai vantaggi, presentandosi il rischio che domani un nostro produttore il quale abbia inventato un qualcosa che sa di dover denunciare senza che vi sia il segreto mandi la sua invenzione all'estero e si impoverisca così il patrimonio nazionale. Del resto si ha un bel dire che gli istituti statali garantiscono da certe evenienze: sappiamo infatti benissimo come persino in un paese quale l'America, dove le istituzioni sperimentali statali hanno l'importanza che hanno, gran parte delle tecnologie agrarie e delle sementi siano state realizzate da privati e siano sotto un regime, appunto, privatistico.

Pregherei pertanto il senatore Pegoraro di meditare su tutto questo. Io personalmente sono contrario al sistema dei brevetti — che considero un'assurdità in ogni campo — come sono contrario ad ogni sistema monopolistico; ma si tratta di una questione di carattere internazionale e si tratta di vedere se siamo in grado, semmai, di far prevalere in quella sede una tendenza di questo genere; sempre che sia conveniente per l'economia nazionale. Non bisogna dimenticare che la legislazione internazionale in fatto di brevetti è addirittura recepita in paesi a regime economico contrastante.

P E G O R A R O . Comunque noi chiediamo che l'emendamento sia votato.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Oltre a quanto ha detto il signor Presidente, ritengo sia da tener presente che si è arrivati alla formulazione del nuovo testo del disegno di legge dopo un approfondito esame da parte della Sottocommissione, con la collaborazione di tutte le parti politiche e dopo che il Governo aveva modificato molte delle posizioni precedentemente assunte. Pensavamo che il provvedimento fosse perciò di piena soddisfazione della Commissione. Ora si intende modificarlo ulteriormente e profondamente, creando una situazione difficilmente sostenibile dal nostro Governo in sede interna-

zionale. Per questi motivi prego vivamente di non insistere sull'emendamento.

P E G O R A R O . Accantoniamolo: ne discuteremo quando tratteremo il problema dei brevetti. Vorrà dire che se sarà respinto il nostro emendamento sui brevetti, sarà respinto anche questo sul segreto.

P R E S I D E N T E . All'articolo 9 si stabilisce che la qualifica di costitutore spetta al titolare del brevetto relativo alla varietà attribuita da chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica dal Ministero. Quindi, fissare poi il suo diritto al segreto significa rafforzarlo nella situazione privilegiata di titolare del brevetto.

B R U G G E R . Anch'io condivido l'opinione che non sia giusta la regolamentazione internazionale sui brevetti, ma questa non è la sede per modificarla, mettendo in pericolo il valore della legge che stiamo varando; dovremmo trattare il problema in una discussione di principio, in modo da chiarire in quell'ambito la questione riguardante questa specie di monopolio del brevetto. Se oggi sopprimiamo la disposizione di cui al nono comma dell'articolo 19 sono sicuro che la nuova regolamentazione non avrà il successo che tutti auspichiamo e soprattutto che auspichiamo quando concordammo il nuovo testo in sede di Sottocommissione, dove tutti i partiti avevano il loro rappresentante. Perciò pregherei di non insistere sull'emendamento soppressivo.

B E N E D E T T I . Le questioni di principio si devono affrontare e si devono vincere quando si ha alle spalle un Parlamento solidale.

B R U G G E R . Se modifichiamo le norme sui brevetti soltanto nella nostra legislazione chi ne sarà danneggiato? I tedeschi o gli americani? No, gli italiani. Questa è la considerazione che bisogna fare.

P R E S I D E N T E . A questo punto si tratta di stabilire se accettare la proposta del senatore Pegoraro di accantonare il nono

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

comma dell'articolo 19 per riesaminarlo con l'articolo 9 oppure votare subito sull'emendamento. Che cosa ne pensa il relatore?

D I N D O, *relatore*. Nella mia primitiva relazione misi in evidenza il fatto che i costitutori sono contrari a comunicare perfino le caratteristiche genealogiche del prodotto della loro mente. Qui si mettono in discussione i brevetti. Ma allora, uno fatica anni e anni anche 20 per scoprire una varietà, poi arriva una grossa industria, gliela paga una miseria e la sfrutta; attua, cioè, lo sfruttamento non di un'attività manuale, bensì intellettuale. Ad ogni modo, siccome la regolamentazione varata a Bruxelles impone la iscrizione delle varietà nei registri, contro l'opinione generale abbiamo dovuto prevederla anche noi, aggiungendo tuttavia l'obbligo del segreto. Ci è stato obiettato: ma quale segreto quando chiunque dei concorrenti può prendere visione dei componenti genealogici degli ibridi e delle varietà sintetiche?

Quindi neppure il segreto costituisce una garanzia. Se poi si toglie pure questo è chiaro che nessun costitutore registrerà in Italia il suo prodotto, ma lo farà in Francia, in Olanda, in qualunque altro paese in cui gli si offrano delle garanzie. Questa è la realtà. Perciò penso che vi sia un equivoco da parte del senatore Pegoraro quando afferma che non dobbiamo dire che vi è l'obbligo del segreto: benissimo, in questo modo metteremo i nostri agricoltori in una condizione di inferiorità. Possiamo farlo per una questione di principio? Non credo. Quindi il problema del segreto non è legato a quello del brevetto: il brevetto possiamo anche sopprimerlo e stabilire che sarà il Ministero a dire chi è il costitutore. Non è questo il problema. E poi occorre tener presente che il brevetto di una rosa non ha niente a che fare con quello di un ibrido. La rosa, il giglio, il garofano di Sanremo non sono ibridi, sono una particolarità nuova.

Fin da adesso posso dire questo, signor Presidente: vogliamo sopprimere dall'articolo 9 il principio del brevetto? D'accordo, però è il Ministro dell'agricoltura che deve

comunque concedere la qualifica di costitutore.

P E G O R A R O. Avevamo effettuato delle indagini conoscitive e nel corso di esse i produttori ci avevano dichiarato che la questione era molto importante. Pregherei quindi di volerla accantonare.

P R E S I D E N T E. Allora ritorneremo sul terzo comma quando discuteremo l'articolo 26.

Per il momento possiamo però votare lo emendamento allo stesso comma, sul quale anche il Governo è d'accordo, tendente a sostituire le parole « un rappresentante dei coltivatori diretti » con le altre « due rappresentanti dei coltivatori diretti ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Per quanto riguarda il nono comma, o lo votiamo adesso, dopo le considerazioni del relatore, oppure potremo farlo quando ritorneremo sull'articolo 9; però la questione dei fiori è cosa completamente diversa poichè generalmente la riproduzione è agamica, viene fatta per innesti almeno per quanto concerne le rose, i garofani e via dicendo, mentre nel caso in questione si tratta di un fatto organico.

B R U G G E R. Per quanto riguarda la questione dei brevetti desidero dire che avrei minori difficoltà se il collega Pegoraro non insistesse sulla proposta di stralcio del comma. Se egli la ritirasse mi troverei in una situazione molto più serena per discutere dei brevetti.

P E G O R A R O. Non posso ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Allora ritorneremo sul nono comma in sede di discussione dell'articolo 9.

(Così rimane stabilito).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19 — escluso il terzo

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

ed il nono comma che rimangono in sospeso — con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattasi di specie o varietà suscettibili, per la modalità di riproduzione, di modificazione delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento della iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

D I N D O, *relatore*. Si è ritenuto di aggiungere l'obbligo di sentire anche gli interessati prima che il Ministro disponga la cancellazione di una varietà poichè viene ritenuta giusta ed equilibrata questa procedura.

M A R T O N I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

D I N D O, *relatore*. È stato ritenuto opportuno togliere al secondo comma ogni riferimento particolare agli Enti di sviluppo agricolo poichè viene ritenuto che tali Enti non abbiano caratteristiche tali da poter efficacemente eseguire il controllo sulle sementi. Qualcuno di essi potrà essere, a giudizio del Ministero, incaricato di questo. Ma esso è senz'altro compreso nella generica indicazione di enti che, per statuto o regolamento non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera.

P R E S I D E N T E. I senatori Pegoraro, Compagnoni e Benedetti hanno proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo agli enti di sviluppo agricolo o ad altri enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera ».

Si tratterebbe cioè di tornare alla dizione del testo originario.

D I N D O, *relatore*. In proposito mi rimetto alla Commissione. Se gli enti di sviluppo funzionano bene, è giusto che siano essi ad effettuare il controllo; se funzionano male ecco che un controllo così severo quale quello che stiamo proponendo diventa una formalità.

P E G O R A R O. Mi rendo conto che parlando di enti in generale comprendiamo anche gli enti di sviluppo. Noi però abbiamo fiducia in questi ultimi e pensiamo che

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

debbano svolgere compiti fondamentali per l'agricoltura, per cui ci sembra giusto affidare l'attività in questione esplicitamente ad essi.

Ad ogni modo non insistiamo, ma avremmo piacere che fosse chiaro che il compito è affidato agli enti di sviluppo.

P R E S I D E N T E . Io sarei del parere di non fare degli enti di sviluppo degli « assi pigliatutto »; perchè se vogliamo attrezzare anche per compiti scientifici degli organi che hanno già infinite mansioni anzichè migliorare la situazione la peggioriamo. Noi dobbiamo tendere verso una legislazione che instauri la specializzazione degli enti, non alla diffusione dei compiti tra organismi eterogenei; e quindi a me sembra che la formulazione attuale, limitando il campo di scelta del Ministro ai fini della eventuale delega, vada incontro all'interesse generale.

D'altra parte non è escluso che se l'ente di sviluppo per caso si attrezza per fronteggiare anche tale situazione — ad esempio per incrementare la produzione del grano duro e via dicendo — ciò possa rappresentare un elemento positivo.

Per queste considerazioni prego il senatore Pegoraro di ritirare l'emendamento.

C U C C U . Io sono d'accordo sull'opportunità di ritirare il riferimento; però mi sembra anche che la dizione « enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera » sia troppo generica. Potrebbero esservi compresi enti di bonifica o altri enti del genere, per cui è preferibile una formulazione più specifica.

P R E S I D E N T E . Un consorzio di bonifica non si propone compiti del genere.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministro, dovendo delegare, è il responsabile e deve garantirsi.

C U C C U . Comunque deve trattarsi di enti dediti specificamente a tale attività.

C E L I D O N I O . Si potrebbe dire « espressamente qualificati ».

È bene accentuare il carattere di qualificazione degli enti.

C U C C U . « Espressamente abilitati ».

P R E S I D E N T E . Ma quando è detto che si propongono il miglioramento delle presenti...

D I N D O , *relatore*. Dobbiamo trovare un aggettivo.

C U C C U . Si potrebbe allora, per accentuare il concetto della proporzione del progresso della produzione sementiera, spostare alla fine le parole « non perseguono fini commerciali ».

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra più preciso il testo della Sottocommissione. Comunque non ho nulla da obiettare.

D I N D O , *relatore*. Sono favorevole alla dizione proposta dal senatore Cuccu.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cuccu al secondo comma, tendente a posporre le parole « non perseguono fini commerciali ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo, di cui al precedente articolo 21, e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 39.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

D I N D O , *relatore*. L'articolo è rimasto quello del testo originario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

A questo punto è stato proposto dal Governo l'inserimento di un articolo 22-bis, per dare la possibilità di aumentare anche giuridicamente la vigilanza del Ministero sull'Ente nazionale delle sementi elette. Ne do lettura:

Art. 22-bis.

L'Ente nazionale delle sementi elette con sede in Milano al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 23.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della

presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio della Comunità economica europea nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

D I N D O , *relatore*. Poichè la CEE ha regolamentato anche le piante oleaginose abbiamo ritenuto opportuno includerle nel provvedimento.

A tale proposito vorrei osservare che sarebbe opportuna la pubblicazione delle direttive comunitarie, la cui raccolta andrebbe allegata alla normativa italiana.

Desidero poi sapere se i colleghi ritengono sufficientemente chiare le parole con cui inizia il terzo comma: « La classificazione in categorie sarà stabilita . . . », perchè sarebbe forse preferibile specificare, dopo le parole: « in categorie », « dei prodotti sementieri, prevista nel primo comma ». Proporrei anzi un emendamento in tal senso.

B A L B O . Vi sono categorie di prodotti — ad esempio patate — che sono già iscritte. Dobbiamo farle iscrivere anche in questi registri?

D I N D O , *relatore*. È già previsto che i prodotti iscritti in precedenti registri vengono automaticamente trasferiti in quelli di cui all'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al terzo comma proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 24.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal re-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

gistro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

Tale articolo non è stato modificato rispetto al testo del disegno di legge originario.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 25 del testo originario è stato soppresso perchè assorbito dal quarto comma dell'articolo 14.

Art. 26.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, con il compito di condurre e coordinare gli studi e le ricerche volti al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

L'Istituto coordina e presiede, altresì, in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'attività di controllo e certificazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari per la produzione ed il commercio dei prodotti sementieri e vivaistici; cura la tenuta dei registri di varietà e disimpegna tutti gli altri compiti che possono essergli affidati, in applicazione della presente legge, dal Ministero predetto.

D I N D O , *relatore*. Propongo che l'articolo sia sostituito con la seguente nuova formulazione, successivamente concordata sempre in sede di Sottocommissione:

« È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovrintendere, in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del predetto Ministero, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo ».

P R E S I D E N T E . Non capisco il significato delle parole « in conformità delle direttive del Ministero ». Le direttive sono stabilite dalla legge, non dal Ministero.

D I N D O , *relatore*. Ci si riferisce evidentemente alla parte tecnica.

C U C C U . Non è necessario dirlo.

P R E S I D E N T E . Tra l'altro non deve essere un compito del Ministero come tale neanche per quanto attiene alla parte tecnica: nel provvedimento abbiamo impartito direttive e previsto la costituzione di appositi organi tecnici di controllo, per cui, ripeto, non vedo il significato del riferimento a direttive ministeriali.

C U C C U . Sarebbe opportuna la soppressione, nel primo comma, delle parole « in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». O, tutt'al più, quelle parole andrebbero spostate alla fine del comma.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se non vogliamo parlare di direttive si può usare un altro termine, perchè una vigilanza è necessaria.

C U C C U . Si potrebbero aggiungere alla fine del secondo comma le parole « in applicazione della presente legge », per una maggiore chiarezza.

C E L I D O N I O . Si darebbe adito al Ministro di poter avviare a certe direttive della presente legge.

C U C C U . Ripeto che a mio avviso andrebbero sopresse le parole « in conformità alle direttive del Ministero », che sono quanto meno superflue.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso aderire per quanto riguarda il primo comma, ma riterei preferibile lasciare invariato il secondo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

P R E S I D E N T E . Se precisiamo « in applicazione della presente legge », qualora in futuro ritenessimo opportuno affidare all'Istituto compiti attinenti alla materia forestale dovremmo emanare un'altra legge. Ciò significa imporre dei limiti all'attività dell'Istituto medesimo, che dovrebbe estendersi fino ad assumere il controllo di tutto.

A tale proposito vorrei anzi che mi fosse chiarito perchè si è ritenuto opportuno modificare il testo originario dell'articolo, che così stabiliva:

« È istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, con il compito di condurre e coordinare gli studi e le ricerche volti al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

L'Istituto coordina e presiede, altresì, in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'attività di controllo e certificazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari per la produzione ed il commercio dei prodotti sementieri e vivaistici; cura la tenuta dei registri di varietà e disimpegna tutti gli altri compiti che possono essergli affidati, in applicazione della presente legge, dal Ministero predetto ».

Mi sembra infatti che una specificazione del genere fosse quanto mai utile per una più chiara applicazione della legge, mentre ora tutto questo è eliminato e si parla solo di sovrintendere all'attività di controllo e di certificazione in materia di disposizioni legislative e regolamentari, nonchè di tenuta dei registri.

Tra l'altro, com'è noto, esiste la spinosa questione del riordino degli istituti sperimentali, sulla quale sia il Governo sia il Parlamento avranno occasione di ritornare, ed è evidente che noi non possiamo, in questa sede, prendere posizione per una forma o per l'altra. Dobbiamo quindi in ogni caso specificare, come aveva fatto la Sottocommissione, quali siano i compiti tecnico-scientifici dell'Istituto.

B E N E D E T T I . Nella prima stesura dell'articolo si era tenuta presente la giusta

esigenza di promuovere studi e ricerche volti al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici. Però ci si è chiesti: un istituto conservatore dei registri di varietà di quale attrezzatura dispone per la ricerca e la sperimentazione? Di qui la necessità di istituire un apposito Comitato scientifico incaricato di assolvere a tali compiti — la cui costituzione proporremo nell'articolo aggiuntivo 26-*quater* — e, di conseguenza, l'attuale formulazione dell'articolo 26.

P R E S I D E N T E . Il chiarimento mi convince della piena validità del testo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cuccu e tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « in conformità alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 26-bis.

L'Istituto di cui al precedente articolo, che potrà essere ordinato in sezioni, è persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'amministrazione e la contabilità dell'Istituto sarà disciplinata con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

D I N D O , relatore. Propongo che l'articolo sia sostituito con la seguente nuova formulazione successivamente concordata in sede di Sottocommissione:

« Con decreto del Capo dello Stato sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo il quale disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenen-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

te ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le proprie esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge presso l'Istituto può essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 39, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del Tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita Sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo ».

D I N D O , relatore. D'accordo col Ministero proporrei l'aggiunta dopo il terzo comma, del seguente tenore:

« L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ». Ciò al fine di fissare un termine entro il quale l'Istituto inizierà la sua attività.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26-bis quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 26-ter.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto nazionale delle sementi presta servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V

allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegata alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Le funzioni di direttore dell'Istituto potranno essere attribuite a funzionari del ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura centrale e periferico con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla relativa spesa l'Istituto farà fronte coi proventi di cui al successivo articolo 35.

D I N D O , relatore. Si propone l'istituzione di un nuovo Istituto. Ciò in apparenza contrasta con le direttive generali che tendono ad abolire gli istituti e non a crearne dei nuovi. Ma si ritiene di dover adottare la soluzione di creare un particolare Istituto poichè la tenuta dei registri di varietà e le relative incombenze sono compiti altamente specializzati che possono essere assolti, specialmente se il settore si sviluppa come è negli auspici, soltanto da personale specializzato che abbia unicamente questo compito.

L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ha compiti particolari di ricerca scientifica sui cereali e quindi la sua attività è orientata più alla ricerca che non alla tenuta dei registri. È come se si potesse sostenere che la conservatoria dei registri immobiliari dovrebbe essere una sezione dell'ufficio bollo e demanio oppure dell'ufficio del registro, in materia finanziaria.

Tutte le altre nazioni hanno un particolare ente che si occupa soltanto dei registri delle varietà e della vigilanza sul settore sementiero e, considerato anche che a tale Istituto dovranno affluire la vigilanza non solo sui cereali ma anche sulle altre piante e sementi agricole, si ritiene di dover fare uno sforzo iniziale ed impiantare bene il servizio così che poi esso possa utilmente operare.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

La composizione del nuovo Istituto è materia eminentemente tecnica.

Nell'articolo è stato recepito integralmente l'emendamento del Governo che consente una notevole elasticità nell'impianto del servizio così che possa essere l'esperienza a dettarne i contorni definitivi.

P R E S I D E N T E . Qui si entra in argomenti strettamente tecnici attinenti all'assunzione del personale e via dicendo, e l'unica preoccupazione può essere quella relativa al pericolo che insorgano controversie di carattere sindacale o di altra natura. L'articolo è stato esaminato anche assieme alle organizzazioni degli sperimentatori, da parte delle quali erano pervenute obiezioni, ed ora mi sembra che non sussistano più perplessità.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26-ter.

(È approvato).

Il relatore ed il senatore Benedetti propongono ora il seguente articolo 26-quater:

« Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto.

Esso è composto da:

a) dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri;

b) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

c) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

d) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;

e) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

f) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

g) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

i) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

l) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

m) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei Comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati che a tal fine indicheranno 3 nomi per ogni istituto scelti fra il Direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), durano in carica 3 anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica ».

L'istituzione del Comitato tecnico scientifico sarebbe estremamente importante, in quanto l'organico dell'istituendo Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, scelto fra il personale del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non è specializzato per disimpegnare i compiti affidati all'Istituto stesso. Inoltre il Comitato potrebbe essere utilizzato per dare il parere per l'iscrizione al Registro varietale di cui all'articolo 19.

B E N E D E T T I . L'articolo ci è stato suggerito dall'Associazione degli sperimentatori ed i motivi che lo hanno ispirato si sono già più volte affacciati durante la discussione di articoli precedenti. In sostanza si propone l'istituzione di un Comitato scientifico che raccolga rappresentanti di tutti gli istituti qualificati nel campo della sperimentazione e della ricerca ed il cui compito dovrebbe essere consultivo. La nomina dei componenti può essere decisa dal Ministro dell'agricoltura su proposta dei Comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, così come indicato nell'articolo; e qui osservo che è opportuno

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

15ª SEDUTA (29 aprile 1970)

aggiungere anche un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la fitopatologia.

Se l'articolo fosse accolto andrebbe più opportunamente posto, in sede di coordinamento, dopo l'articolo 26-*bis*, alla cui impostazione è più attinente.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno, a questo punto, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta per permettere al Governo, che pure

è sostanzialmente favorevole all'articolo, di metterlo a punto.

Poichè nessuno si oppone, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI